

- DISEGNO DI LEGGE: "Normativa quadro per la determinazione della definitiva destinazione alla Regione e agli Enti locali del personale messo a disposizione della Regione in attuazione degli articoli 112 e 122 del D.P.R. 616/77, della legge 21/10/78, n. 641, e del personale comunque sottoposto al riordino previsto dal predetto D.P.R. 616. "

RELAATORE: Giuseppe Colonna

Signor Presidente,  
Collegli Consiglieri,

la legge che si sottopone all'attenzione di questa Assemblea riguarda la destinazione del personale messo a disposizione della Regione in attuazione del D.P.R. n. 616/77 e della legge n. 641/78 ed è un primo passo importante per assicurare la funzionale ripresa dei servizi di competenza degli Enti disciolti e la più idonea destinazione del relativo personale.

Ci è da considerare, infatti, che trattandosi di compiti di istituto molto diversi fra loro, la materia non può essere definita con provvedimenti singoli e frammentari, ma va inquadrata in una visione d'insieme che, tenendo conto della professionalità e della varietà del personale messo a disposizione, ne utilizzi al meglio le capacità e le esperienze.


Da queste considerazioni ne deriva che la legge in esame assume particolare importanza per determinare e puntualizzare la posizione del suddetto personale stabilendo i criteri generali per la sua destinazione e inquadramento.

Inoltre la presente legge mira a determinare i criteri e le procedure amministrative per la ripartizione del personale interessato tra gli uffici regionali e gli Enti Locali e tra ciascuno di questi ultimi e ad indicare i riferimenti normativi per la spesa relativa al personale effettivamente utilizzato dagli Enti Locali.

Per quanto riguarda, poi, la legge regionale con la quale devono essere fissati i criteri dell'inquadramento non può essere emanata contestualmente alla presente legge in quanto è necessario acquisire le direttive di carattere generale che al riguardo saranno emanate dal Governo centrale.

Si sottopone, pertanto, la presente legge alla approvazione di questa Assemblea.

(Giuseppe Colonna)



ART. 1°

La presente Legge indica i criteri e le modalità di utilizzo del personale messo a disposizione della Regione in attuazione degli articoli 112 e 122 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, della legge 21 ottobre 1978, N. 641, nonché della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

## ART. 2 •

Il personale di cui all'art. 1 viene con provvedimento amministrativo del Consiglio regionale, su proposta della Giunta, ripartito per la definitiva destinazione tra l'Ente Regione e gli Enti locali.

La ripartizione è effettuata, sentite le organizzazioni degli Enti locali e le rappresentanze sindacali maggiormente rappresentative sul piano regionale, in relazione alla titolarità delle funzioni trasferite ed al piano di riorganizzazione delle stesse sul territorio.

Il personale di cui all'art. 1 che sarà assegnato alla Regione comprenderà un adeguato numero di unità, da destinare ai vari Assessorati competenti, per l'attività di coordinamento e indirizzo programmatico di questi.

### ART. 3 \*

La Giunta Regionale, sulla base del riparto approntato dal Consiglio Regionale, previa intesa con gli Enti locali interessati e sentite le organizzazioni sindacali di cui all'art. 2, con propria deliberazione provvede alla ripartizione tra gli Enti locali del personale ad essi assegnato per l'esercizio delle funzioni e la erogazione dei servizi e delle prestazioni già erogate dagli Enti pubblici soppressi in modo che sia realizzato nel modo migliore e comunque favorito il riequilibrio territoriale dei servizi e delle competenze trasferite.

ART. 4 •

Con l'assegnazione definitiva del personale agli Enti Locali la Regione assicura comunque agli Enti medesimi la provvista dei mezzi finanziari necessari per far fronte alla copertura dei corrispondenti oneri.

## ART. 5

Con apposita successiva legge regionale saranno determinate le modalità dell'inquadramento nel ruolo regionale e nei ruoli organici degli enti locali di destinazione del personale rispettivamente assegnato alla Regione e agli enti locali.

L'inquadramento di cui al comma precedente sarà operato in base ad una tabella di equiparazione tra le qualifiche possedute, le mansioni attribuite con atti formali da parte delle Amministrazioni di provenienza precedentemente alla data di entrata in vigore del D.P.R. 616, secondo l'ordinamento degli enti di provenienza e le corrispondenti funzioni indicate nella declaratoria dei livelli funzionali del personale regionale e degli enti locali.

Al personale di cui all'art. 1 della presente legge saranno fatte salve le posizioni economiche maturate nel ruolo di provenienza nonché le condizioni di miglior favore.

ART. 6 ●

La legge di cui all'art.5, dovrà fissare anche la decorrenza giuridica ed economica dell'inquadramento del personale sia nel ruolo regionale che nei ruoli organici degli Enti locali di destinazione.

ART. 7 •

La presente normativa sarà applicata al personale degli Enti amministrativi dipendenti della Regione eventualmente riorganizzati ai sensi del D.P.R. N. 616 del 24 luglio 1977.

ART.8

Alla copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'art.4 della presente legge la Regione provvederà con i finanziamenti di cui agli artt.120,121 e 128 del D.P.R.616/77 e della legge 641/78,assegnati alla Regione Puglia.

Gli oneri di cui al comma precedente sono valutati per il periodo 1/1 - 31/12/1980 in lire 2.500.000.000= (lire:duemiliardicinquecentomilioni),che vanno imputati al cap.00302 "Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale di ruolo e non di ruolo, compresi gli oneri riflessi previdenziali ed assistenziali L.R.18/74 ed oneri rivenienti dall'applicazione dell'art.4 della L.R.23 del 1974 e successive modificazioni" del bilancio 1980.